

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 20 settembre 2016

Sul disegno di legge:

(2400) Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso provvede a dare soluzione definitiva alla controversia concernente la remunerazione dei medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978 e specializzati tra il 1982 e il 1992, e il riconoscimento in Europa del titolo conseguito dai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1992 al 2006, in attuazione della normativa europea di riferimento e delle connesse sentenze della Corte di giustizia europea;

considerato, in particolare, che:

- in base alle direttive 75/362/CEE, del 16 giugno 1975 (direttiva "riconoscimento"), 75/363/CEE, del 16 giugno 1975 (direttiva "coordinamento"), e 82/76/CEE, del 26 gennaio 1982, (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, è stato prescritto che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione» ed i relativi titoli venissero riconosciuti presso tutti gli Stati membri

- con sentenza 7 luglio 1987 (causa C-49/86), la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per mancata attuazione della direttiva 82/76/CEE;

- con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, in favore degli specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;

- con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), la Corte di giustizia ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

- nelle medesime sentenze si precisa che, dal sistema del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista, risulta che lo Stato membro in cui la formazione dei medici specialisti è effettuata deve garantire che essa soddisfi tutte le condizioni previste dalle direttive, compreso quella di percepire una remunerazione, al fine di ottenere il riconoscimento da parte delle autorità degli altri Stati membri;

- conseguentemente, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive "riconoscimento", "coordinamento" e 82/76/CEE, e che hanno dato luogo a risarcimento di oltre 100.000 euro l'uno;

considerato che il disegno di legge prevede:

- agli articoli 1 e 2, una remunerazione retroattiva onnicomprensiva di 11.000 euro per ogni anno del corso, per i medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978 e specializzati tra il 1982 e il 1992;

- agli articoli 3 e 4, la possibilità per i medesimi soggetti, di tramutare il predetto diritto di remunerazione in periodi di contribuzione figurativa;

- all'articolo 5, la copertura finanziaria pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

- all'articolo 6, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso, per i medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1992 al 2006, che abbiano fatto ricorso ai fini del riconoscimento retroattivo della remunerazione e del risarcimento dei danni subiti;

- all'articolo 7, la copertura finanziaria pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento alla possibilità di optare per la contribuzione figurativa, ai sensi degli articoli 3 e 4 del disegno di legge, si suggerisce di chiarire l'ammontare della medesima, in relazione all'importo stabilito all'articolo 1.

Valeria Cardinali